

# IusExplorer

**Archivio selezionato:** Sentenze Cassazione civile

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. VI

**Data:** 17/07/2014

**Numero:** 16421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Dott. CURZIO Pietro     | - Presidente -       |
| Dott. BLASUTTO Daniela  | - Consigliere -      |
| Dott. GARRI Fabrizia    | - rel. Consigliere - |
| Dott. MANCINO Rossana   | - Consigliere -      |
| Dott. PAGETTA Antonella | - Consigliere -      |

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11966/2012 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI Mauro, CAPANNOLO EMANUELA, PULLI CLEMENTINA giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M.R.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 95/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 26/01/2012, depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l'Avvocato Ricci Mauro difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

## Fatto

### FATTO E DIRITTO

La Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto il gravame proposto da M.R. ed ha riconosciuto il diritto dell'invalida alla pensione di inabilità chiesta a norma della L. n. 118 del 1971, art. 12, ritenendo che la stessa fosse in possesso del requisito reddituale necessario per il conseguimento della prestazione.

Il giudice di appello ha ritenuto che il requisito reddituale chiesto dalla norma ai fini della fruizione della pensione di inabilità non fosse comprensivo dell'eventuale reddito percepito dal coniuge dell'invalido.

La Corte territoriale ha fatto proprio quell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione che si era in tal senso assestato (cfr. Cass. n. 18825/2008 e 20428/2006), dissentendo consapevolmente, dalle più recenti pronunce della Cassazione che avevano invece concluso per il computo nel reddito anche di quello riferibile al coniuge (Cass. n. 5003 del 01/03/2011 e 7320 del 22/03/2013).

Il giudice di appello ha infatti ritenuto che una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con i principi dettati dall'art. 38 Cost., che intende garantire al cittadino inabile al lavoro il diritto al mantenimento ed all'assistenza quale diritto inviolabile dell'individuo oltre che all'adempimento degli obblighi di solidarietà familiare che gravano anche sull'invalido partecipe del sodalizio.

Per la Cassazione della sentenza ricorre l'Inps sulla base di un unico articolato motivo di ricorso.

Sia M.R. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono rimasti intimati.

Tutto ciò premesso e venendo all'esame delle questioni prospettate nel ricorso si osserva quanto segue.

Va esaminata logicamente con precedenza la censura relativa alla denunciata tardiva documentazione dei redditi dell'invalida.

Sostiene l'Inps che la ricorrente avrebbe dovuto già con il ricorso di primo grado procedere al deposito di documentazione attestante il possesso del requisito reddituale richiesto per il riconoscimento del diritto.

Viceversa, pur essendosi concluso il giudizio di primo grado nel 2010, la ricorrente solo in appello ha prodotto la documentazione attestante i redditi percepiti per gli anni dal 2006 al 2008 solo nel corso del giudizio di appello, sebbene la stessa potesse essere già prodotta nel corso del giudizio di primo grado. Per l'effetto la parte sarebbe decaduta dalla facoltà di documentare il possesso del requisito reddituale per quegli anni e la sentenza della Corte territoriale, oltre che viziata per un'evidente violazione di legge, non avendo esplicitato le ragioni che l'avevano determinata a ritenere ammissibile la produzione, sarebbe affetta anche dal vizio di omessa motivazione.

La censura non è condivisibile in quanto secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte è ammissibile la produzione in appello di documenti fiscali attestanti i redditi cumulati dal ricorrente e dal coniuge ove si tratti, come nella specie, di documentazione meramente integrativa di documenti già prodotti in primo grado (Cass. 6753 del 04/05/2012, in senso conforme anche sent. 12856/2010).

Pertanto la censura dell'Istituto non investe puntualmente la motivazione della sentenza che ha dato dettagliatamente atto dell'avvenuto deposito di documentazione reddituale sin dal primo grado di giudizio mostrando così di ritenere quella depositata in appello solo integrativa delle allegazioni già tempestivamente formulate.

Venendo quindi all'esame della censura che investe la problematica relativa al reddito da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità disciplinata dalla L. n. 118 del 1971, ritiene la Corte di dover dare continuità all'orientamento più volte espresso da questa Corte in base al quale assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, secondo quanto stabilito dalla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, in conformità con i criteri generali del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola - stabilita dallo stesso art. 14 septies, successivo comma 5, solo per l'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato. Pertanto il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata (cfr. Cass. 5003 del 2011, 10658 del 2012 ed anche n. 7320 del 2013).

L'art. 14 septies, comma 5 citato è inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell'innalzamento del limite reddituale previsto con riguardo ai soli invalidi civili assoluti dalla L. n. 29 del 1977.

In tal senso depone il fatto che:

1.- il reddito da non superare per la pensione di inabilità (comma 4) corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l'assegno.

2.- La norma deroga alla disciplina generale in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale che prevede che il limite reddituale si determini tenendo conto del cumulo del reddito dei coniugi (vedi Corte cost. n. 769 del 1988 e n. 75 del 1991 ed anche Corte cost. n. 454 del 1992 in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65 anno di età).

3.- La formulazione letterale della norma fa menzione del solo assegno - fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge.

Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale che hanno orientato il giudice di merito per la scelta diversa va rammentato che il giudice delle leggi (cfr. in particolare le citate sentt. n. 769/88 e n. 75/91) ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l'omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione, appartiene alla discrezionalità del legislatore.

Il paradigma del principio di uguaglianza non è utilizzabile quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il *tertium comparationis*, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e dunque non siano suscettibili di estensione ad altri casi.

L'attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all'assistenza dell'invalido) di un rilievo preclusivo dell'intervento di sostegno a carico della collettività discenda dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell'art. 3 Cost., comma 2.

Non sono ostative alla esposta interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte costituzionale (vedi in particolare Corte cost. n. 88 del 1992 e n. 400 del 1999) secondo cui gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbe avuto l'effetto di equiparare le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l'assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello) poichè si tratta di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell'ultrasessantacinquenne alla pensione sociale (ovvero all'assegno sociale sostitutivo della prima della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), ossia una questione del tutto diversa da qui esaminata che presuppone proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione (sempre per la pensione sociale) di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell'invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale quella collettiva.

Quanto allo *ius superveniens* rappresentato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, in vigore dal 28 giugno 2013 il tenore testuale delle norme intervenute convince del carattere innovativo delle stesse e della sua applicabilità solo a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Secondo le nuove disposizioni, infatti, "al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

"Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore di mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte" (comma 5). "La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali sia

intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5" (comma 6).

Così facendo il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub indice.

Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purchè il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso.

In sostanza solo per il periodo dal 28 giugno 2013, si deve ritenere che il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell'invalido non superiore, per l'anno in corso ad Euro 16.127,30.

La disposizione che trova applicazione anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite (come la presente) non incide sul regime previgente che resta perciò inalterato.

In conclusione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'attribuzione della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, per effetto dello "ius superveniens" costituito dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 5, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, conv. in L. 29 febbraio 1980, n. 33, deve tenersi conto del solo reddito imponibile a fini Irpef dell'interessato, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare e tale disposizione, ai sensi del cit. art. 10, comma 6, si applica anche ai procedimenti giurisdizionali non ancora conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della nuova normativa, ma limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, impedendo, tuttavia, ove sia intervenuto il riconoscimento del diritto anche per periodi precedenti, il recupero di ratei già erogati in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, laddove risulti provato il mancato superamento, da parte dell'interessato, della soglia reddituale, con riferimento al solo reddito personale ai fini Irpef (cfr. in questi termini Cass. 4939 del 2014 ed anche Cass. n. 6262 del 2014).

Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto poichè, all'evidenza, al Corte territoriale si è discostata dai principi sopra esposti.

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, la controversia può essere decisa nel merito e, mentre va dichiarato il diritto della M. alla pensione di inabilità dal 29 giugno 2013, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei con tale decorrenza oltre agli accessori di legge, va respinta, nel contempo la domanda per il periodo precedente, salva l'irripetibilità delle somme già, eventualmente, corrisposte.

L'esito complessivo della lite e le sopravvenute modifiche normative consigliano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.

**Diritto**  
**PQM**  
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di M.R. per il periodo fino al 28 giugno 2013, salva la non ripetibilità dei ratei corrisposti in esecuzione della sentenza di appello. Accoglie la domanda della M. dal 29 giugno 2013 e condanna l'Inps al pagamento dei ratei maturati della prestazione con tale decorrenza, oltre agli accessori dovuti per legge. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2014

Note

**Utente:** LUCA MAGNI

www.iusexplorer.it - 29.08.2014

---

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156